



Statuto

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 24.06.2009

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 1

1. E' costituita una Società per azioni denominata "Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A." o, in forma abbreviata, "CARIPARMA S.p.A."
2. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A..
3. La Società è capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma FriulAdria.

Articolo 2

1. La Società ha sede legale in Parma. Essa può istituire e chiudere, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

Articolo 4

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. La Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, incluse l'assunzione e la gestione di partecipazioni, nonché la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse. Essa esercita, inoltre, ogni altra attività strumentale, anche a favore del gruppo di appartenenza, o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale
3. La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma FriulAdria, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del Testo Unico Bancario, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Articolo 5

1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 785.065.789 (settecentoottantacinquemilionesessantacinquemilasettecentoottantanove), diviso in n. 785.065.789 (settecentoottantacinquemilionesessantacinquemilasettecentoottantanove) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.
2. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
3. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.
4. Oltre alle azioni ordinarie potranno essere emesse anche azioni aventi diritti diversi.
5. Le azioni sono trasferibili con effetto nei confronti della Società dal momento in cui è stata eseguita sul libro dei soci l'annotazione del loro trasferimento.

Articolo 6

1. La qualità di socio importa adesione allo statuto. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 7

1. I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. È escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

Articolo 8

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
 - a) all'Assemblea dei soci;
 - b) al Consiglio di Amministrazione;
 - c) al Comitato Esecutivo, ove nominato;
 - d) all'Amministratore Delegato, ove nominato;
 - e) al Collegio Sindacale;
 - g) al Direttore Generale, al Condirettore Generale ed ai Vice Direttori Generali, ove nominati.

ASSEMBLEA

Articolo 9

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nell'ambito dell'Unione Europea mediante avviso pubblicato quindici giorni prima dell'Assemblea sulla Gazzetta Ufficiale o comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea con lettera raccomandata A.R., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.
2. L'intervento e la rappresentanza dei soci nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge.
3. L'Assemblea può tenersi anche mediante l'utilizzo di idonei mezzi di collegamento audio visivo, a condizione che possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Articolo 11

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da chi lo sostituisce, ai sensi del quarto comma del successivo art. 26.
2. Spetta al Presidente accertare il diritto dei soci ad intervenire all'Assemblea, constatarne la regolare costituzione, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, stabilire le modalità della votazione, accertare e proclamare i risultati della stessa.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea ed eventualmente da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.
4. Nei casi di cui all'art. 2375, secondo comma, Codice Civile, ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Articolo 13

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.
2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera con voto palese sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina o dal presente Statuto.
3. L'Assemblea ordinaria dei soci approva altresì:
 - i compensi spettanti ai membri degli organi da essa nominati;
 - le politiche di remunerazione a favore di Consiglieri, dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
 - gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.
4. All'Assemblea deve essere fornita adeguata informativa in merito all'attuazione delle delibere adottate nell'ambito delle materie sopra elencate.

Articolo 14

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio, ove necessario.

Articolo 15

1. Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si osservano le seguenti disposizioni.
2. Tanti soci che rappresentino almeno lo 0,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei membri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione i) della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, iii) di una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei membri da eleggere dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché da eventuali regolamenti interni e iv) della loro accettazione della candidatura.
3. Ciascun socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
4. Per l'elezione dei membri degli organi societari si procede come segue. I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da

ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, risultando eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

5. Con riferimento ai membri del Collegio Sindacale, il candidato risultato primo per numero di voti assume la carica di Presidente, i candidati successivi in graduatoria assumono la carica di Sindaco effettivo, fino al raggiungimento del numero prestabilito nel presente Statuto, e, infine, sono eletti i Sindaci supplenti, fino al raggiungimento del numero previsto dal presente Statuto.
6. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun membro o ne sia stato eletto il minor numero. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un candidato ovvero tutte ne abbiano eletto lo stesso numero, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
7. L'applicazione delle presenti disposizioni deve comunque consentire che almeno un candidato venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.
8. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i componenti dell'organo saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in Assemblea.
9. Ove, nei termini, non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera comunque a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

1. L'amministrazione della Società spetta esclusivamente agli Amministratori nominati dall'Assemblea, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
2. Al Consiglio di Amministrazione in via esclusiva e non delegabile spetta la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione della Società, che esercita avvalendosi del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e dei componenti della Direzione Generale, se nominati, ai sensi delle successive disposizioni del presente Statuto.
3. Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri – non inferiore a cinque e non superiore a diciotto – che vengono nominati dall'Assemblea, secondo le modalità di cui all'art. 15, e che rimane invariato fino a diversa determinazione dell'Assemblea medesima.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla normativa applicabile.
5. I Consiglieri durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
6. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più Vice Presidenti.

7. Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà o la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.
8. Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di un numero adeguato di amministratori non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.
I Consiglieri non esecutivi prendono parte alle procedure di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di controllo e gestione dei rischi.
9. Ferma restando, ove più stringente, l'applicazione di requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile, nel Consiglio di Amministrazione devono essere nominati da tre a cinque Consiglieri muniti dei requisiti di indipendenza di seguito illustrati. Non possono essere nominati Consiglieri indipendenti i seguenti soggetti:
 - a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
10. Il venire meno dei requisiti di indipendenza come sopra definiti, in capo ad un amministratore, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito, in caso contrario l'amministratore decadrà.
11. Nel caso venga a mancare il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.
12. I Consiglieri indipendenti devono vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale assicurando che essa sia svolta coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione e fanno parte dei comitati nomine, remunerazione e controllo interno, ove istituiti.
13. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono assumere incarichi esecutivi di amministrazione e direzione, né di controllo in altri gruppi bancari o assicurativi, fatta eccezione per il Gruppo Crédit Agricole.
Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile e la necessità, da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di garantire nel continuo la sussistenza del requisito della disponibilità di tempo.

Articolo 17

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. L'Assemblea può inoltre riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.
3. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente e, se nominati, dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea.
4. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento della funzione di supervisione strategica è investito dei necessari poteri. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, in via esclusiva e non delegabile, le decisioni concernenti:
 - a) le operazioni strategiche della Società, ivi compresa l'approvazione dei piani industriali e finanziari;
 - b) la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Condirettore Generale e dei Vice Direttori Generali;
 - c) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
 - d) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni;
 - e) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che determinano variazioni del gruppo bancario;
 - f) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario, potendo a tal fine anche adottare regolamenti di gruppo;
 - g) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili della funzione di revisione interna, della funzione di conformità, della funzione di controllo dei rischi e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché la determinazione del relativo trattamento economico;
 - h) le politiche di gestione del rischio, nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
 - i) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività, anche mediante la predisposizione e approvazione di adeguati regolamenti interni;
 - l) la coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali.
2. Ferma restando la competenza dell'Assemblea, sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze oltre a quelle riservate dalla legge o dal presente statuto ai sensi del precedente comma:
 - a) la fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis c.c.;
 - b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
 - d) la riduzione di capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
 - f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
 - g) la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 c.c. nel caso in cui la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Articolo 19

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione dopo l'Assemblea che lo ha nominato, nomina il Segretario che potrà essere scelto all'infuori dei suoi membri, anche tra i Dirigenti e i Quadri Direttivi della Società o tra persone che siano tenute al rispetto del segreto professionale o d'ufficio. In caso di assenza o di impedimento del Segretario le relative funzioni sono assolte da un sostituto nominato di volta in volta dal Consiglio, su indicazione di chi presiede la riunione, anche tra i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della Società.
2. I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere firmati dal Presidente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario, che hanno facoltà, anche in via disgiunta, ove consentito, di trarne copia conforme.

Articolo 20

1. Il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo art. 26, convoca il Consiglio di Amministrazione, di regola, con cadenza bimestrale e, comunque, ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, e ne formula l'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante collegamento audiovisivo, ai sensi del successivo quarto comma.
3. Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio ed ai Sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo di lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione, almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
4. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 21

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti.

Articolo 22

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, può delegare la funzione di gestione ad un Comitato Esecutivo e/o ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.
2. Le deleghe di gestione attribuite al Comitato Esecutivo, ove nominato, così come quelle attribuite all'Amministratore Delegato, ove nominato, devono essere disciplinate in maniera chiara e puntuale, al fine di evitare ogni sovrapposizione di ruoli.
3. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Inoltre, e salvo che non abbia demandato tale competenza all'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri del Direttore Generale, del Condirettore Generale e dei Vice Direttori Generali, entro predeterminati limiti graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.
4. In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 23

1. Il Comitato Esecutivo, ove nominato, è composto da un numero dispari di membri non superiore a 7; ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, se nominato; alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale con funzioni consultive.
In caso di mancanza od assenza dell'Amministratore Delegato, al Direttore Generale compete, altresì, potere di proposta al Comitato Esecutivo per le relative deliberazioni.
2. Il Comitato Esecutivo dura in carica per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri e le attribuzioni e può revocare, in tutto o in parte i relativi componenti.
3. La presidenza del Comitato spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza, le funzioni ne sono adempiute dall'Amministratore Delegato ove nominato; in mancanza od in assenza di quest'ultimo, sarà sostituito nell'ordine e secondo i criteri dell'articolo 26, da un Vice Presidente, ove ne faccia parte, o dal Consigliere anziano.

4. Funge da Segretario del Comitato il Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, la persona all'uopo nominata dal Comitato su indicazione di chi presiede la riunione, secondo i criteri di cui all'art. 19.
5. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 20, ovvero con quelle altre che lo stesso Comitato volesse stabilire.
6. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti.
7. Delle deliberazioni assunte viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, che hanno facoltà, ove consentito, anche in via disgiunta, di trarne copia conforme.
8. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento audiovisivo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 20, comma 4.
9. In caso di urgenza, il Comitato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 24

1. L'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri ad esso conferiti ed in conformità agli indirizzi generali di gestione determinati dal Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione delle attività della Società.
2. L'Amministratore Delegato – salvo che non vi abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina – determina, nei limiti dei poteri ad esso conferiti, i poteri dei membri della Direzione Generale, ove nominati.
3. L'Amministratore Delegato, sempre nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria ai Dirigenti, ai Preposti agli uffici, ai Quadri direttivi, ai Preposti alle dipendenze ed agli altri Dipendenti della Società, entro predeterminati limiti graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Articolo 25

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, qualora le dimensioni e la complessità della società lo richiedano, un comitato per il controllo interno, un comitato nomine e un comitato remunerazioni, determinandone i poteri e il relativo regolamento di funzionamento.
2. Ove istituiti, i comitati sono composti da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, tra i quali devono essere presenti Consiglieri indipendenti, che devono rappresentare la maggioranza dei componenti del comitato remunerazioni.
3. I comitati, ove istituiti, hanno le seguenti principali funzioni:
 - il comitato per il controllo interno, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale;
 - il comitato per la remunerazione, ha funzioni propositive e consultive circa le politiche di remunerazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - il comitato nomine ha funzioni consultive e propositive in ordine alla nomina degli esponenti delle cariche sociali.
4. I membri dei comitati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal presente Statuto possono fare parte di più di un comitato.

TITOLO V
PRESIDENTE

Articolo 26

1. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni. A tal fine il Presidente svolge un ruolo non esecutivo.
2. Il Presidente svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività del Consiglio di Amministrazione, del quale convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della società. Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
3. In caso di urgenza, qualora non possa provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23, il Comitato Esecutivo, ove nominato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente che lo sostituisce a norma del successivo quarto comma, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche del o dei Vice Presidenti, l'Amministratore Delegato, se nominato,) può assumere, su proposta dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 18.
4. Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.
Fermo restando quanto previsto al precedente terzo comma per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente; ove siano nominati due o più Vice Presidenti, le funzioni sono adempiute dal Vice Presidente anziano, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età e in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente anziano, dall'altro Vice Presidente; nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche dei Vice Presidenti, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.
5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

TITOLO VI
COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27

1. L'Assemblea ordinaria nomina, con le modalità previste dall'art. 15, i componenti del Collegio Sindacale, aventi i requisiti previsti dalla legge, e più precisamente il Presidente del Collegio Sindacale, quattro Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.
2. I cinque Sindaci effettivi e i due supplenti durano in carica tre esercizi.
3. I Sindaci cessano la propria attività alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito e sono rieleggibili.
4. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché alle Assemblee.
5. I Componenti del Collegio Sindacale non possono assumere incarichi in organi diversi da quelli di controllo presso altre società appartenenti al gruppo o al conglomerato finanziario,

nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile e la necessità, da parte dei Componenti del Collegio Sindacale, di garantire nel continuo la sussistenza del requisito della disponibilità di tempo

6. L'Assemblea ordinaria determina la retribuzione annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro incarico. L'Assemblea può inoltre riconoscere ai Sindaci una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.
7. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per video/tele conferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 22.

Articolo 28

1. Il controllo contabile è esercitato da società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità, valgono le disposizioni di legge.

Articolo 29

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.
A tal fine, il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.
3. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.
4. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
5. Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.
6. Fermo restando l'obbligo di segnalazione alle Autorità di Vigilanza di atti o fatti che possano costituire un'irregolarità di gestione o violazione di norme, previste dalla normativa vigente, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
7. Il Collegio Sindacale, verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla società.

DIRIGENTE PREPOSTO

Articolo 30

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche ove non obbligatorio per legge, può nominare un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, circa l'identità del soggetto da nominare.
2. Tale dirigente deve essere in possesso di specifiche competenze in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa.

3. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli ai sensi della disciplina vigente.
4. Per tutto quanto non previsto ai fini della regolamentazione dei poteri, dei doveri, delle modalità di esecuzione degli stessi, nonché delle responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si rinvia alle espresse disposizioni di legge.

TITOLO VII

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Articolo 31

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato, ove nominato. Essi hanno facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano al Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del precedente art. 26. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
3. Il Direttore Generale ed il Condirettore Generale, ove nominati, hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale e del Condirettore Generale, la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce ai sensi del successivo art. 32.
4. Il Consiglio e, nei limiti dei poteri loro conferiti, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale ed il Condirettore Generale, possono, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa. Il Consiglio e, nei limiti dei poteri loro conferiti, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale ed il Condirettore Generale, possono autorizzare Dipendenti della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dagli stessi determinate, anche singolarmente.
5. Il Presidente e l'Amministratore Delegato, possono rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli organi competenti della Società medesima. Analoga facoltà compete al Direttore Generale e al Condirettore Generale.

TITOLO VIII

DIREZIONE GENERALE

Articolo 32

1. Possono essere nominati:
 - a) un Direttore Generale;
 - b) un Condirettore Generale;
 - c) uno o più Vice Direttori Generali.
2. Il Direttore Generale ed il Condirettore Generale, ove nominati, sovrintendono alla gestione corrente della Società e partecipano, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Il Direttore Generale ed il Condirettore Generale svolgono il proprio ruolo nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione o, in subordine, dall'Amministratore Delegato sulla base di apposita delega conferita a quest'ultimo dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale ed il Condirettore Generale, ciascuno nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio e/o dall'Amministratore Delegato, danno esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato.
Il Direttore Generale ed il Condirettore Generale possono essere coadiuvati da uno o più Vice Direttori Generali.
4. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale e del Condirettore Generale, e salvo diversi criteri stabiliti dal Consiglio, ne fa le veci il Vice Direttore Generale, se nominato, ovvero, in caso di due Vice Direttori Generali, dal Vice Direttore Generale più anziano di carica o, in caso di parità di anzianità di carica, il più anziano di età.
5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale e/o il Condirettore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

TITOLO IX

BILANCIO ED UTILI

Articolo 33

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio inerente a ciascun esercizio, osservate le norme di legge.

Articolo 34

1. L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, viene ripartito fra tutte le azioni, ferma restando la possibilità di destinare, in tutto o in parte, l'utile netto alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva.
2. Parte dell'utile netto potrà altresì essere destinata alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo, la cui utilizzazione è rimessa alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 35

1. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescriveranno e saranno devoluti a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.

* * *